



Consiglio delle  
autonomie locali  
della provincia di Trento

Trento, 13 giugno 2019  
DS/et

Egregio Signor  
dott. Maurizio Fugatti  
Presidente  
Provincia autonoma di Trento  
Piazza Dante, 15  
38122 TRENTO

Gent.ma Signora  
Stefania Segnana  
Assessore alla salute, politiche sociali,  
disabilità e famiglia  
Provincia autonoma di Trento  
Via Gilli, 4  
38121 TRENTO

e p.c. Egregio Signor  
dott. Giancarlo Ruscitti  
Dirigente generale  
Dipartimento Salute e politiche sociali  
Provincia autonoma di Trento  
Via Gilli, 4  
38121 TRENTO

OGGETTO: proposta di deliberazione della Giunta provinciale recante modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2001, n. 17-75/Leg. "Regolamento in materia di edilizia pubblica".

Con la presente, si comunica che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta tenutasi il 12 giugno u.s., ha valutato la proposta di delibera di cui all'oggetto, trasmessa con nota prot. n. 2019/344208/2.5-2019-41 dd. 29 maggio 2019, ed ha espresso, rispetto alla stessa,

**parere favorevole  
subordinato all'accoglimento delle seguenti osservazioni.**

Il Consiglio ha condiviso l'esigenza di addivenire, attraverso opportune modificazioni al regolamento in oggetto, ad un efficace coordinamento tra la misura, già prevista dall'ordinamento provinciale, del contributo integrativo in favore dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato, e la quota B del Reddito di Cittadinanza (RdC), come introdotto dal Legislatore statale con d.l. n. 4/2019.

La titolarità, al momento della presentazione della domanda di contributo integrativo, del RdC, o il suo riconoscimento in corso di godimento della stessa provvidenza, implica la proporzionale rideterminazione in riduzione della misura provinciale. Al contrario, non è tuttavia



contemplato uno speculare meccanismo di "riespansione" del contributo integrativo, per i casi in cui il richiedente dovesse perdere – nel corso dell'annualità – il diritto all'erogazione del beneficio nazionale. In tali eventualità - le quali ben possono verificarsi alla luce dei diversi requisiti di accesso e mantenimento del RdC, nonché della sua diversa estensione temporale - una rideterminazione in aumento della misura provinciale potrebbe essere, invece, ipotizzata, quantomeno nei limiti delle risorse ancora disponibili presso l'Ente erogatore.

Sotto un diverso profilo, si evidenzia che – in caso di differenza positiva tra il contributo integrativo riconoscibile e l'entità di quanto percepito a titolo di quota B del RdC – la stessa potrà essere erogata soltanto nella misura in cui l'entità della provvidenza provinciale, come rideterminata alla luce dei criteri sopra ricordati, sia superiore a 40 euro, stante la previsione di cui all'art. 33 co. 5 del Regolamento provinciale, intoccato dalle modifiche proposte. Al fine di non vedere sostanzialmente ridotto l'attuale livello di tutela assicurata dal sistema trentino, si propone di prevedere che la suddetta disposizione non trovi applicazione, quando l'entità del contributo integrativo sia inferiore alla soglia dei 40 Euro per effetto della rideterminazione in discorso.

Ancora, con riferimento alla trattazione delle domande pervenute nel 2018, la disciplina transitoria proposta prevede l'obbligo, a carico del richiedente, di comunicare l'avvenuta presentazione della domanda di RdC. Non sembra invece sussistere – diversamente da quanto è invece previsto dalla disciplina a regime – un obbligo di presentare la domanda di accesso alla misura nazionale, quando essa non sia stata formulata pur in presenza dei requisiti per accedervi. Si prevede, inoltre, che il nucleo familiare beneficiario "può trasmettere" all'Ente locale una dichiarazione di insussistenza dei requisiti per accedere al RdC, ma non è fatto alcun obbligo in tal senso. Si chiede, pertanto, di precisare quale debba essere la sorte delle posizioni di chi risulti beneficiario del contributo integrativo per l'anno 2019, e non presenti alcuna dichiarazione di inidoneità a ricevere il RdC, ovvero si astenga dal presentare domanda di accesso alla provvidenza statale, pur avendone titolo.

Il meccanismo di raccordo tra le due misure è affidato all'obbligo, posto in capo al richiedente, di assolvere a diversi oneri di comunicazione o dichiarazione rispetto alla contemporanea titolarità del RdC o al possesso dei requisiti per accedervi, variamente denominati nel testo del regolamento. Si ritiene opportuno che le stesse siano univocamente qualificate, da parte del regolamento, come dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, e ne sia individuato in termini più precisi il contenuto: con riferimento alla dichiarazione attestante la mancanza dei requisiti per accedere al RdC, non è infatti chiaro se l'utente possa limitarsi ad una generica attestazione in tal senso, o se sia tenuto a dettagliare quali siano i motivi ostativi alla percezione della provvidenza statale (precisazione, questa, essenziale per indirizzare correttamente la verifica in capo all'Ente locale). A tal proposito, pare opportuno prevedere che la Provincia provveda a determinare, in maniera univoca, la modulistica per la raccolta delle dichiarazioni in questione.

Sotto il profilo organizzativo, con riferimento all'attività di rideterminazione del contributo integrativo, ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine dall'utenza (che – si auspica – siano univocamente individuate nel loro contenuto e qualificate, da parte del regolamento, come dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà), si rileva l'inesistenza – allo stato attuale – di qualsivoglia meccanismo di interoperabilità con le banche dati INPS e, di conseguenza, l'estrema difficoltà di farvi fronte in termini rapidi e certi. Preso atto che, per contro, uno strumento di cooperazione applicativa è in via di definizione tra i sistemi INPS e quelli amministrati da APAPI per l'armonizzazione dell'AUP con la quota A del RdC, si auspica che l'Amministrazione provinciale si adoperi per mettere a disposizione degli Enti locali un analogo sistema per la gestione del contributo integrativo in oggetto.



In un'ottica di più ampia razionalizzazione delle misure di contrasto alla povertà poste in essere dalla Provincia di Trento, si rileva, inoltre, che una compiuta armonizzazione delle due misure in discorso non può prescindere da una revisione del metodo di calcolo delle ICEF rilevante ai fini del riconoscimento del contributo integrativo provinciale, nel senso di prevedere lo scomputo dal reddito rilevante di quanto percepito a titolo di quota B del RdC. Diversamente, gli importi percepiti a titolo di RdC-quota B finirebbero per essere doppiamente considerati a sfavore del beneficiario: per un verso, il riconoscimento del RdC-quota B concorrerebbe, infatti, a incrementare l'indicatore ICEF del richiedente, con conseguente arretramento nella graduatoria per il riconoscimento del contributo provinciale e riduzione della sua entità; per l'altro, gli importi percepiti a tale titolo sarebbero comunque detratti per intero dal contributo integrativo spettante.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di valutare la trasformazione della misura che qui è in discussione in una quota specifica dell'Assegno unico provinciale, con conseguente semplificazione degli adempimenti a carico dei richiedenti e centralizzazione della loro gestione, anche con riferimento ai complessi adempimenti di raccordo con gli strumenti nazionali.

Nel manifestare la più ampia disponibilità a concorrere all'appianamento delle criticità sopra evidenziate, anche mediante un confronto tra le strutture tecniche del Consiglio e di codesta Provincia, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena





**Seduta di data:** 12 giugno 2019

**Progressivo:** 23/2019

**Punto odg:** 2

**Quorum funzionale:** 13/24

**Votazione:** ore 16.01

**Presenti:** 24 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Luca Ferrari, Nicola Fioretti, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Luca Nicolussi Paolaz, Roberto Oss Emer, Ketty Pellizzari, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga, Antonio Valentini)

**Assenti:** 6 (Isacco Corradi, dott. Paride Gianmoena, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Albert Rattin, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini)

➤ **Votanti:** 23

✓ **Favorevoli:** 22 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Luca Ferrari, Nicola Fioretti, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, Roberto Oss Emer, Ketty Pellizzari, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga, Antonio Valentini)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 1 (dott. Adalberto Mosaner)

➤ **Non votanti:** 1 (Luca Nicolussi Paolaz)

**Dichiarazioni a verbale:**

nessuna

vedi allegato

Note:

**Vice Presidente:** ing. Alessandro Betta

**Verbalizzante:** dott.ssa Paola Foresti

